



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.244 TFT 20 del 14 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 14 gennaio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.34/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

a carico di:

SOCIETA' ASD LEONESSE WHITE;
 SIG.RA VIRZI' GRAZIA GIUSEPPA (Presidente società ASD Leonesse White all'epoca dei fatti);
 SIG.RA MANNA RODICA (Vice Presidente ASD Leonesse White all'epoca dei fatti);
 SIG.RA SCHEMBRI ILARIA MARIA (calciatrice non tesserata ASD Leonesse White all'epoca dei fatti).

Con nota del 29.10.2019 Prot. 5412/1537 pfi 18 -19 /CS/ps, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) la società ASD Leonesse White, per avere schierato in n.12 gare del campionato femminile C5 serie D, in occasione della s.s. 18-19, l'atleta Schembri Ilaria Maria, non tesserata e non idonea all'attività sportiva agonistica;
- b) la Sig.ra Virzi' Grazia Giuseppa, Presidente della società ASD Leonesse White all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Schembri Ilaria Maria in occasione della s.s. 18.19; per aver omesso di sottoporre la stessa calciatrice agli accertamenti medici necessari per conseguire l'idoneità all'attività sportiva agonistica e per averne consentito l'utilizzo in occasione delle n.12 gare del campionato femminile C5 serie D, in occasione della s.s. 18-19, e per aver sottoscritto n.11 distinte di gara del suddetto campionato, attestandone il regolare tesseramento;
- c) la Sig.ra Manna Rodica, Vice Presidente della società ASD Leonesse White all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento, per avere sottoscritto la distinta di gara ufficiale di C5 femminile Leonesse White - Ennese del 16.12.18, in cui risulta indicata la calciatrice Schembri Ilaria Maria, nonostante priva di tesseramento, attestandone il regolare tesseramento;
- d) la Sig.ra Schembri Ilaria Maria, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata ASD Leonesse White, per avere partecipato a n.12 gare del campionato femminile C5 serie D, in occasione della s.s. 18-19, non tesserata e non idonea all'attività sportiva agonistica, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 Bis, co1 e di cui all'art. 4 commi 1 e 2 CGS vigente razione temporis, oggi riportati agli artt. 4 co 1, in relazione agli artt 39, 43, 61 commi 1e 5 delle N.O.I.F.

Le parti deferite, regolarmente convocate all'udienza odierna, non sono comparse. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della seguenti sanzioni:

- a) a carico della società ASD Leonesse White, 300,00 euro di ammenda e punti 5 di penalizzazione;
- b) a carico della Sig.ra Virzi' Grazia Giuseppa, inibizione per mesi dodici;
- c) a carico della Sig.ra Manna Rodica, inibizione per mesi tre ;
- d) a carico della Sig.ra Schembri Ilaria Maria, dodici giornate di squalifica.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, osserva come secondo le disposizione del previgente CGS, applicabili al caso in oggetto ai sensi dell'art. 142 del vigente CGS, l'utilizzo di un calciatore non tesserato ma, inserito nella distinta di gioco e, dunque, dichiarato come atleta tesserato, esplicitamente sanzionato dall'art. 10 CGS commi 2 e 6, circostanza, nel caso specifico rilevata nei referti arbitrali in atti ma, non confutata dalle difese dei deferiti, convinti della regolarità del tesseramento, anche alla luce, a dire della sig.ra Manna, delle indicazioni di un dirigente federale e della produzione di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva NON AGONISTICA, si pone in aperto contrasto con il generale principio di lealtà, correttezza e probità sancito all'art 1bis CGS, vigente razione temporis; conseguentemente dovranno ritenersi responsabili i soggetti che, abbiano commesso o, anche solo consentito a terzi di commettere, tali atti.

Segnatamente, per quanto attiene alla responsabilità dei singoli deferiti, si osservi che la sig.ra Virzi' Grazia Giuseppa, presidente della società ASD Leonesse White, risponderà degli atti ascritti alla predetta società sportiva per culpa in vigilando, a cagione del principio di immedesimazione organica tra rappresentato e rappresentante, nonchè per violazione del previgente art 4 co 1 CGS nonchè della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e probità, in relazione agli artt 39 e 43 NOIF.

Così anche la sig.ra Manna Rodica, V. Presidente della società ASD Leonesse White all'epoca dei fatti, la quale sottoscrivendo la distinta di gara, non solo risponderà per violazione dell'art. 1bis co1 del CGS ma anche per non aver proceduto al regolare tesseramento della calciatrice benchè fosse stata delegata all'uopo dal Presidente come dalla stessa ammesso con dichiarazione in atti.

Alle medesime considerazioni in ordine alla violazione dell'art. 1bis co1 del CGS con riferimento all'art. 10 co 2 del CGS soggiace la posizione della calciatrice Schembri Ilaria Maria che partecipò alle gare in oggetto, nelle fila dell' ASD Leonesse White, senza esserne tesserata e senza idonea certificazione medica.

Dovrà, infine, essere confermata la responsabilità diretta ed indiretta dell' ASD Leonesse White, ai sensi del previgente l'art. 4 co 1 e 2 del CGS, per l'operato posto in essere dal Presidente, legale rappresentante della stessa, nonchè per l'attività rilevante per l'ordinamento federale, posta in essere dalla calciatrice non tesserata con la predetta società al momento dei fatti.

Tuttavia i singoli deferiti hanno sostanzialmente ammesso gli addebiti talchè risultano applicabili le attenuanti di cui all'art.13 comma 1 lett. E) C.G.S.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte e rimodulate come in dispositivo ai sensi dell'art. 10 co. 6 nn.ri 8-9 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- a carico dell' ASD Leonesse White, l'ammenda di €. 300,00 e punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- a carico della sig.ra Virzi' Grazia Giuseppa l'inibizione per mesi tre;

a carico della sig.ra Manna Rodica l'inibizione per mesi sei;
a carico della sig.ra Schembri Ilaria Maria squalifica per due giornate.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 35/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:
BURCERI VINCENZO (ALLENATORE);
A.S.D. TRINACRIA;

La Procura Federale con nota 5376/105 del 28 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Burceri Vincenzo, allenatore tesserato all'epoca dei fatti con l'A.S.D. Trinacria, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 vigente, per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti dei calciatori Pulvirenti Federico, Dinaccio Natale e Billeri Gabriele, tutti minorenni, calciatori appartenenti alla società A.S.D. Academy Katane School, avendoli colpiti con pugni al volto e alla schiena ed una gomitata, in occasione di una rissa scoppiata in campo tra diversi calciatori di entrambe le squadre, nel corso della gara del Campionato Regionale Under 16 A.S.D. Academy Katane School–A.S.D. Trinacria del 24.04.2019 disputata a Mascalucia (CT);
- b) A.S.D. Trinacria per rispondere a titolo di responsabilità disciplinare indiretta della violazione dell'art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente per il comportamento posto in essere dal sig. Bucceri Vincenzo, allenatore, come sopra descritto.

All'udienza odierna, è comparso il difensore del deferito il quale ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 600,00 a carico della società ASD Trinacria;
- mesi 12 di squalifica a carico del sig. Burceri Vincenzo.

La difesa ha insistito nell'eccezione preliminare di incompetenza dell'adito Tribunale dovendosi ritenere competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e in subordine ha chiesto, comunque il proscioglimento dell'incolpato per le ragioni illustrate e meglio evidenziate nella memoria in atti.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente deve rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Burceri poiché il comma 1 dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce che i Tecnici sono soggetti

alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti di illecito sportivo e, se tesserati per società per le infrazioni all'attività agonistica.

Ebbene il presente procedimento riguarda il comportamento del Burceri, allenatore tesserato per l'A.S.D. Trinacria all'epoca dei fatti, relativi a quanto da lui posto in essere nel corso della gara indicata in deferimento ragion per cui la competenza rimane radicata a questo Tribunale Federale in ragione della chiara disposizione regolamentare richiamata.

Nel merito il deferimento è fondato e deve trovare accoglimento infatti dalle testimonianze rese dai calciatori Federico Pulvirenti, Natale Dinaccio e Gabriele Daniele al rappresentante della Procura, delegato per le indagini, che risultano essere precise e concordanti nel riferire che il Burceri ha dapprima aggredito il sig. Federico Pulvirenti, già oggetto di aggressione da parte di altri tesserati dell'A.S.D. Trinacria, con un pugno alla schiena per poi colpire con due pugni al volto il calciatore Natale Dinaccio per effetto dei quali cadeva a terra battendo la testa con conseguente perdita dei sensi ed infine colpire con una gomitata al volto, così procurandogli una ferita alla bocca, il calciatore Gabriele Bilieri che stava cercando di difendere i propri compagni dall'aggressione del Burceri prendendolo per le spalle nel tentativo di bloccarlo.

Le dichiarazioni rese sono altresì confermate dal riconoscimento fotografico effettuato concordemente dai predetti atleti.

Dalla documentazione in atti risulta che i predetti calciatori hanno subito lesioni, sebbene guaribili in pochi giorni, compatibili con la descritta aggressione come attestato dalle certificazioni in atti rilasciate dal Pronto Soccorso del Policlinico di Catania dove gli stessi sono stati visitati e refertati.

Di nessun pregio è la tesi difensiva che vorrebbe escludere la responsabilità del Burceri perché il suo comportamento non risulta rilevato dall'arbitro che ebbe a dirigere la gara e che poi fu costretto a sospenderla proprio per la rissa verificatasi perché nella confusione generale l'arbitro non poteva sicuramente vedere tutti i comportamenti violenti posti in essere dai singoli attori tant'è che nel referto acquisito ex officio da questo Tribunale l'arbitro si limita ad indicare solo quelli che è riuscito ad individuare.

Così come di nessun pregio è la ulteriore tesi difensiva che vuole il Burceri intervenire solo per pacificare gli animi perché le lesioni subite dai sig.ri Pulvirenti, Dinaccio e Bilieri non sono compatibili con le azioni di un soggetto che cerca di dividere i contendenti e sedare una rissa anzi al contrario ne dimostrano la sua attiva partecipazione e ciò senza sottacere che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione si risponde del reato di rissa quando tre o più persone si colpiscono reciprocamente indipendentemente dalla circostanza che l'azione posta in essere dai partecipanti sia offensiva o difensiva e tutti indistintamente rispondono delle lesioni procurate ai partecipanti indipendentemente dalla circostanza che ne siano o meno l'autore.

In ragione delle superiori considerazioni le richieste della Procura Federale vanno accolte e il Burceri Vincenzo va sanzionato come da dispositivo dovendosi tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione del comma 2 dell'art. 37 del Regolamento del Settore il quale impone ai tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza sportiva disciplina e correttezza che deve essere ancora più pregnante nelle gare di settore giovanile stante il loro valore formativo ed educativo.

Alla responsabilità del Burceri Vincenzo consegue la responsabilità indiretta della Società per quanto addebitato al proprio tesserato in assenza di comprovate esimenti

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) Al sig. Burceri Vincenzo anni uno di squalifica;
- b) Alla A.S.D. Trinacria, l'ammenda di € 250,00

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite per quanto di loro rispettiva competenza oltre che al Settore Tecnico.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 del C.G.S.

Il Presidente - relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 39/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SOCIETÀ U.S. SFARANDINA A.S.D.;

SIG ANTONINO MANITTA (Presidente società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG CALOGERO BARNA (Dirigente società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG. ANTHONY MANERA (calciatore società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG. EDWARD GALATI MASSARO (calciatore società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti).

Con nota del 4.11.2019 Prot. 57290/1457 pfi 18 -19 MS/CS/gb, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) la società U.S. Sfarandina A.S.D, per avere schierato tra le proprie fila, sebbene non tesserati, il calciatore Galati Massaro Edward in svariate gare del campionato Under 19 Provinciale ed il calciatore Manera Anthony nella gara US Sfarandina-Pol. Acquadolcese. del 26.11.18;
- b) Antonino Manitta, Presidente società U.S. Sfarandina A.S.D. all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 co.1 del CGS;
- c) Calogero Barna, dirigente accompagnatore nelle gare di cui alle distinte in atti, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6 co.2 del CGS;
- d) Edward Galati Massaro, per avere disputato svariate gare del campionato Under 19 Provinciale, con la maglia della U.S. Sfarandina A.S.D senza esserne tesserato;
- e) Anthony Manera per avere disputato la gara US Sfarandina - Pol. Acquadolcese. del 26.11.18 con la maglia della U.S. Sfarandina A.S.D senza esserne tesserato.

Per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 Bis, co1 e 10 co 2 del CGS vigente razione temporis, oggi riportati agli artt. 4 co 1, art. 2 co 1-2 ed art. 32 co 2-7 del CGS, anche in relazione all'art. 7 co 1 Statuto federale ed art. 39 co 1-6 N.O.I.F.

Le parti deferite, regolarmente convocate all'udienza è comparso il loro difensore il quale ha prodotto copia richiesta di tesseramento del calciatore Galati Massaro Edward e ha chiesto l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale per tutte le parti deferite:

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, osserva come secondo le disposizione del previgente CGS, applicabili al caso in oggetto ai sensi dell'art. 142 del vigente CGS, l'utilizzo di un calciatore non tesserato ma, inserito nella distinta di gioco e, dunque, dichiarato come atleta tesserato, esplicitamente sanzionato dal co 2 dell'art. 10 CGS, circostanza, nel caso specifico rilevata nei referti arbitrali in atti, non contestata da nessun dei deferiti e sostanzialmente ammessa dal Manitta Antonino, il quale ascrive l'addebito contestato ad un "malinteso con l'addetto all'inoltro dei tesseramenti", essendo chiaramente finalizzata ad ottenere illecitamente un vantaggio, si pone in aperto contrasto con il generale principio di lealtà, correttezza e probità sancito all'art 1bis CGS, vigente ratione temporis; conseguentemente dovranno ritenersi responsabili i soggetti che, abbiano commesso o, anche solo consentito a terzi di commettere, tali atti.

Segnatamente, per quanto attiene alla responsabilità dei singoli deferiti, si osservi che il sig. Manitta Antonino, presidente della società US Sfarandina A.S.D., risponderà degli atti ascritti alla predetta società sportiva, a cagione del principio di immedesimazione organica tra rappresentato e rappresentante.

Così anche il sig Calogero Barna il quale, pur non risultando inserito nell'organico della US Sfarandina A.S.D., assumendo la veste di dirigente accompagnatore e sottoscrivendo la distinta, risponderà per violazione dell'art. 1bis co1 del CGS.

Alle medesime considerazioni in ordine alla violazione dell'art. 1bis co1 del CGS con riferimento all'art. 10 co 2 del CGS soggiace la posizione dei sigg.ri. Anthony Manera ed Edward Galati Massaro, che parteciparono alle gare in oggetto, nelle fila dell' US Sfarandina A.S.D., senza esserne tesserati.

Dovrà, infine, essere confermata la responsabilità diretta e indiretta dell' US Sfarandina A.S.D., ai sensi dell' art. 6 co 1 e 2 del CGS, per l'operato posto in essere dal Presidente, legale rappresentante della stessa, e dai propri dirigenti e tesserati.

Tuttavia il Tribunale rileva che gli odierni deferiti, escluso il sig. Galati Massaro Edward, risultano essere già stati giudicati per i medesimi fatti nell'ambito del proc. N. 29/B C.U. 158/13.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto limitatamente accolte soltanto nei confronti di Galati Massaro Edward come in dispositivo ai sensi dell'art. 10 co 6 nn.ri 8-9 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi per ne bis in idem la società A.S.D. US Sfarandina nonché i sigg. Antonino Manitta, Calogero Barna e Antony Manera e dispone applicarsi la sanzione di una giornata di squalifica a carico del sig. Galati Massaro Edward

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 43/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Mazara Calcio;
 sig. Franzone Filippo (Presidente della A.S.D. Mazara calcio);
 Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- a) Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e art. 8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 31 commi 6 e 7 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza n. 57/89 (2017/2018) tra il tecnico sig. Brucculeri Salvatore e la soc. A.S.D. Mazara Calcio, emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva del 4.2.19 alla società;
- b) Art. 4 comma 1 del previgente C.G.S (trasfuso nell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 11/11/19 proc. 6092/84 pfi/19-20/MS/CS/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. Mazara Calcio, della complessiva somma di € 4.006,50 in favore dell'allenatore Brucculeri Salvatore, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

All'odierna udienza dibattimentale è comparso il difensore della società deferita Mazara Calcio il quale ha eccepito che la ricevuta della Racc. A/R in atti depositata dalla Procura Federale risultante spedita in data 30.1.19 e ricevuta il successivo 4.2.19 non è riferibile alla nota del 14.12.2018 con cui si notificava l'esito del ricorso rubricato al n. 57/89 presentato dal Sig. Brucculeri Salvatore pubblicato sul C.U. 6/18 del 13.12.2018 ma bensì al ricorso n. 112/89 proposto dal sig. Mazzara Massimiliano giusta nota del 30.1.19 che produce. Insistendo nel proscioglimento.

La Procura Federale contesta quanto dedotto dalla difesa e insiste nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione a carico della A.S.D. Mazara Calcio;
- inibizione per mesi sei a carico del sig. Franzone Filippo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale al fine del decidere dispone acquisirsi entro il 21.1.20 dalla segreteria della Commissione Federale c/o la LND – controversie tra allenatori e società della LND – le ricevute attestanti l'avvenuta ricezione da parte dell'ASD Mazara Calcio del lodo arbitrale proposto da Brucculeri Salvatore, registrato al n. 57/89, la cui decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 6/18 e rinvia per il prosieguo al 28.1.2020 ore 15.00.

Dispone che il presente provvedimento alle pari deferite, alla Procura Federale e alla Segreteria del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D..

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 46/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Società A.S.D. Per Scicli

La Procura Federale, con nota prot. 6546/359pfi 19-20 CS/ps del 20 novembre 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la società indicata in epigrafe per rispondere della violazione di cui all'art. 6, comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 23, comma 1 e 5 C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta con riferimento alla condotta posta in essere dal suo collaboratore sig. Davide Militello.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Giustizia Sportiva del C.R. Sicilia del 16.10.2019 che trasmetteva una nota alla Procura federale della F.I.G.C. protocollata il 28.10.2019 con allegato il supplemento di rapporto trasmesso al Giudice Sportivo del C.R. Sicilia dal sig. Vincenzo Vacca della sezione A.I.A. di Caltanissetta arbitro della gara A.P.D. Ragusa - Città di Comiso del 13.10.2019, campionato di Promozione.

La Procura federale provvedeva all'istruzione del procedimento attraverso diversi atti di indagine tra i cui i più rilevanti appaiono:

- mail di trasmissione e supplemento di rapporto del sig. Vincenzo Vacca arbitro della gara A.P.D. Ragusa - A.S.D. Città di Comiso del 13.10.2019, campionato di Promozione, gir. D.
- nota stampa dal titolo *"Duro sfogo del DS Fazio: "stanchi di subire tutto ciò, chiediamo al designatore Cavarretta di insegnare ai suoi arbitri che le società vanno rispettate"* pubblicata in data 14.10.2019 sia sul sito ufficiale della società A.S.D. Città di Comiso che sul profilo Facebook della stessa società;
- Post pubblicato dal sig. Davide Militello quale commento alla richiamata nota stampa pubblicata sul profilo social ufficiale Facebook della società A.S.D. Città di Comiso;
- foglio di censimento della società A.S.D. Città di Comiso, relativo alle stagiona sportiva 2018/2019.

All'udienza dibattimentale è comparso il difensore della società Per Scicli, che ha ricordato come in atti la società si è dissociata dal tenore del post del proprio collaboratore porgendo le scuse alla sezione A.I.A..

Conclusivamente ha chiesto che vengano riconosciute le circostanze attenuanti e pertanto venga limitata la sanzione nella misura quanto più contenuta possibile.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione di € 400,00 di ammenda.

Preliminarmente va dato atto che i sigg.ri Fazio Paolo e Militello Davide nonché la società A.S.D. Città di Comiso, a seguito della conclusione delle indagini di cui al deferimento indicato in epigrafe, hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 126 del C.G.S. su cui la Procura Federale F.I.G.C. ha prestato il proprio consenso.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

Segnatamente e in via decisiva rileva il post pubblicato dal sig. Militello Davide sul profilo social Facebook della società A.S.D. Per Scicli a commento della nota stampa pubblicata sul medesimo profilo che riportava le dichiarazioni del sig. Fazio Paolo, direttore sportivo della A.S.D. Città di Comiso, rilasciate a margine della gara A.P.D. Ragusa - Città di Comiso del 13.10.2019. In particolare, il sig. Davide Militello testualmente scriveva *“Vacca, e chi lo dimentica questo “signore”. Anche a noi l’anno scorso (Per Scicli in Prima Categoria) ci ha deliziato delle sue doti umane e soprattutto professionali. Dico io come fanno ancora a non prendere provvedimenti per questo soggetto? Piangiamo ancora quest’anno le pesanti squalifiche che ha comminato a 5 dei nostri giocatori, dalle 6 giornate alle 4 per i più fortunati, pur essendo stati noi parte lesa alla terz’ultima di campionato contro il Chiaramonte. E’ UNA VERGOGNA.”*

E invero, le suddette dichiarazioni, la cui riconducibilità al sig. Militello Davide è certa, appiano ledere gravemente l’onore, il decoro e il prestigio non soltanto dell’A.I.A. e dei suoi associati, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso.

E’ opportuno pure rilevare come, nel supplemento di rapporto del direttore di gara sig. Vacca Vincenzo, con riferimento al sig. Militello Davide e al post *de quo* è scritto *“credo che sia una dirigente o un calciatore della società Per Scicli, il quale l’anno scorso in occasione della gara Per Scicli-Chiaramonte di prima categoria alla terzultima gara di campionato, entrambi i calciatori delle suddette squadre al triplice fischio finale venivano alle mani. Successivamente alle consegne delle veline venivo offeso e minacciato. In quell’occasione uscivo dallo spogliatoio con i carabinieri alla quale ho riportato tutto l’accaduto.*

Tutto ciò premesso, la società deferita deve rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 e 5 C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta con riferimento alla condotta posta in essere dal suo collaboratore sig. Davide Militello.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Per Scicli.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite; le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 47/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:
Del Sig. SALVATORE VELARDO (Presidente S.S.D. 1937 Milazzo)
S.S.D. 1937 MILAZZO;

La Procura Federale con nota 6642/40 pfi19-20 MS/CS/cf del 21 novembre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Velardo Salvatore, Presidente della Soc. USD Pistunina ora SSD Milazzo 1937, all’epoca dei fatti, per aver consentito o comunque non impedito la diffusione via etere

della gara Milazzo – Paternò Calcio del 24.03.2019 in assenza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Comitato competente, così integrando la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione all'art. 52 comma 1,2 e 4 della L.N.D.

La Società U.S.D. Pistunina oggi SSD Milazzo 1937 della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. (oggi trasfuso nel corrispondente art. 6, comma 1, del C.G.S.), a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

All'odierna udienza benché regolarmente convocati nessuno dei deferiti è comparso nè gli stessi hanno depositato, nei termini, memorie a difesa.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente evidenzia che il deferimento del sig. Velardo Salvatore risulta essere stato notificato presso la sua residenza e non già presso il domicilio eletto del suo difensore Avv.to Alessandro Nastasi giusta procura alle liti rilasciata a margine della memoria difensiva depositata tempestivamente presso la Procura Federale in data 8 ottobre 2019

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia il presente procedimento a data da destinarsi disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale perché rinnovi la notificazione del deferimento al sig. Salvatore Velardo presso il domicilio eletto come individuato nella parte motiva.

Il Presidente -relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 48/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Alletto Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Football Club Gattopardo;

Società A.S.D. Football Club Gattopardo.

La Procura Federale, con nota 6765/88pfi 19-20 MS/CS/cf del 25 novembre 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe e, specificamente:

- a) Il sig. ALLETTO Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Football Club Gattopardo, per rispondere della violazione di cui agli art. 1bis, comma 1, ed 11bis C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 36 comma 2 lett. b) del vigente C.G.S., per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. F.C. Gattopardo - A.S.D. Cinque Torri del 19.3.2019, campionato di Promozione, strattonato l'arbitro dell'incontro con violenza e veemenza, entrando a fine gara nello spogliatoio del predetto ufficiale di gara scardinando la porta d'ingresso con calci e pugni, nonché per avere preteso dai tesserati della società ospite una dazione di denaro, impedendone l'uscita dall'impianto sportivo fino all'avvenuta consegna dell'importo richiesto;
- b) la società A.S.D. Football Club Gattopardo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso

nell'art. 6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., in ordine alla violazione ascritta al proprio presidente ed al tecnico.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Giustizia Sportiva del C.R. Sicilia del 1.5.2.2019 che trasmetteva una nota alla Procura federale della F.I.G.C. protocollata il 25.3.2019 con allegata tutta la documentazione relativa alla gara A.S.D. Football C Gattopardo - A.S.D. Cinque Torri del 19.3.2019, campionato di Promozione stante quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale sul C.U. n° 351 del 13.3.2019.

La Procura federale provvedeva all'istruzione del procedimento attraverso diversi atti di indagine tra i cui i più rilevanti appaiono:

- copia referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. Football C Gattopardo - A.S.D. Cinque Torri del 19.3.2019, campionato di Promozione con allegate le distinte delle squadre, il rapportino di fine gara, il rapporto dell'assistente di gara, il rapporto del commissario di campo;
- foglio di censimento della società A.S.D. Football Club Gattopardo, relativo alla stagione sportive 2018/2019;
- foglio di censimento della società A.S.D. Cinque Torri, relativo alla stagione sportive 2018/2019;
- verbale di audizione del 18.7.2019 del sig. Fardella Emilio, arbitro effettivo della Sez. A.I.A. di Palermo;
- verbale di audizione del 18.7.2019 del sig. Ferrara Fabrizio, arbitro effettivo della Sez. A.I.A. di Palermo;
- verbale di audizione del 21.8.2019 del sig. Alotto Pietro, allenatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Gattopardo;
- verbale di audizione del 21.8.2019 del sig. Alletto Vincenzo, presidente della società A.S.D. Football Club Gattopardo;
- verbale di audizione del 23.8.2019 del sig. Tummiolo Andrea, calciatore tesserato per la società A.S.D. Cinque Torri per la stagione sportiva 2018/2019;
- verbale di audizione del 23.8.2019 del sig. Messina Giovanni, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cinque Torri per la stagione sportiva 2018/2019;

All'udienza dibattimentale per le parti deferite, nessuno è comparso per la società A.S.D. Football Club Gattopardo, mentre è comparso il difensore del sig. Alletto Vincenzo e quest'ultimo personalmente, il quale ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti e l'applicazione del minimo delle sanzioni previste avendo confessato le proprie responsabilità.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Alletto Vincenzo 5 anni di inibizione con proposta di preclusione;
- per la società A.S.D. Football Club Gattopardo € 3.000,00 di ammenda e 5 punti di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

Segnatamente e in via decisiva rilevano le dichiarazioni confessorie rese dall'incolpato nel corso delle audizioni sopra indicate. In particolare, il sig. Alletto Vincenzo, ascoltato dalla Procura Federale il 21.8.2019, con riferimento ai fatti di indagine ha dichiarato che *“al termine della gara, risentito da alcune discutibili decisioni arbitrali...spingeva*

energicamente la porta d'ingresso ed entrava all'interno dello spogliatoio dell'arbitro dove inveiva con rabbia nei confronti dell'arbitro, faccia a faccia, con aria minacciosa". L'audito proseguiva precisando di non averlo stratonato e di "non aver assolutamente alzato le mani allo stesso". Con riferimento alla segnalazione dei commissari di campo circa la richiesta di restituzione dei soldi per il pranzo pre-gara offerto alla Società ospitata per consentire loro di abbandonare l'impianto sportivo, dichiarava di "aver preteso la restituzione di una parte dei soldi anticipati per l'ospitalità offerta alla società Cinque Torri Trapani, nello specifico € 150". Proseguiva, infine, dichiarando "di aver contattato il sig. Alotto Pietro, allenatore della squadra, delegandolo per farsi consegnare la somma in questione dai dirigenti del Cinque Torri Trapani".

Nella medesima data del 29.10.2018, veniva sentito dalla Procura federale il sig. Alotto Pietro, allenatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Gattopardo nella stagione sportiva 2018/2019 il quale, su specifica domanda, dichiarava che a fine gara riconosceva le grida del presidente sig. Aletto Vincenzo provenienti dallo spogliatoio dell'arbitro e, "per evitare che la situazione degenerasse, si portava all'interno per prenderlo con la forza e portarlo via". Aggiungeva di non aver visto il Presidente sfondare la porta dello spogliatoio ed aggredire il medesimo "poiché entrava successivamente nello spogliatoio dell'arbitro". Con riferimento a quanto segnalato dai commissari di gara, circa il fatto che i calciatori e i dirigenti della società ospitata sarebbero stati trattenuti, per circa mezz'ora, a fine gara nel cortile antistante l'impianto sportivo dallo stesso e dal presidente sig. Aletto Vincenzo, confermava che "il Presidente poco dopo aver lasciato l'impianto sportivo, lo contattava telefonicamente chiedendo allo stesso di farsi consegnare, dai dirigenti della squadra avversaria, una somma di denaro, di cui non ricordava l'importo. Nella circostanza, un dirigente della società Cinque Torri Trapani presente sul posto dopo averlo contattato gli consegnava dei soldi in contanti, proferendo testuali parole "dalli al tuo Presidente". Dopo di che il pullman della squadra avversaria lasciava l'impianto sportivo".

Precisato quanto sopra, occorre pure rilevare che l'audizione dell'assistente arbitrale Ferrara Fabrizio ha confermato, tra le altre cose, che la porta d'ingresso dello spogliatoio veniva colpita con violenza dall'esterno fino ad essere scardinata. Anche il direttore di gara sig. Fardella Emilio confermava nel corso dell'audizione quanto rilevato nel referto e nel supplemento di gara. Sia il direttore di gara che l'assistente arbitrale, in sede di audizione, hanno riconosciuto fotograficamente il sig. Alletto Vincenzo come responsabile dei fatti accaduti, a fine gara, all'interno dello spogliatoio dell'arbitro e l'aggressione dello stesso.

Infine, anche il sig. Tummiolo Andrea, calciatore della società A.S.D. Cinque Torri Trapani riferiva, in sede di audizione, in merito alla vicenda del pullman della squadra trattenuto presso lo stadio...che "a fine gara, in effetti, il pullman della squadra era stato trattenuto all'interno dell'atrio dello stadio, ma non sapeva quantificare per quanto tempo".

Tutto ciò premesso, ritenuto la condotta tenuta dal sig. Aletto Vincenzo comporta la violazione del previgente art. 1bis, comma 1, ed 11 bis C.G.S. (artt. 4, comma 1, e 36 comma 2 lett. b) del vigente C.G.S.), e considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità diretta ed indiretta ex art. art. 4, comma 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S.),

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- inibizione per anni 5 con preclusione dai ranghi della F.I.G.C. a carico del sig. Alletto Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Football Club Gattopardo;
- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Football Club Gattopardo.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite; le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 540/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MUSSOMELI;

SIG. D'AMICO SALVATORE (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Mussomeli; sigg. Ferrara Giovanni, Sawo Lamin, Guastella Giuseppe, Amato Francesco, Zarcone Vincenzo, Amelia Agostino, e Wade Ndiaga, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 vigente C.G.S.) in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/11/19 proc. 6661/537 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. D'amico Salvatore (Presidente) il quale ha depositato le certificazioni mediche relative ai calciatori Amato Francesco, Amelia Agostino, Guastella Giuseppe e Wade Ndiaga chiedendo il proscioglimento

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Mussomeli;

l'inibizione di 200,00 a carico del Presidente deferito sig. D'amico Salvatore;

squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti sigg. Ferrara Giovanni, Sawo Lamin, Guastella Giuseppe, Amato Francesco, Zarcone Vincenzo, Amelia Agostino e Wade Ndiaga.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei calciatori Ferrara Giovanni (tesserato il 17.11.17 e certificazione del 8.1.20), Sawo Lamin, Guastella Giuseppe (tesserato il 9.12.17 e certificazione del 8.1.20), e Amato Francesco (tesserato il 9.12.2017 e certificato del 8.1.20), che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005*

2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori Amelia Agostino, Wade Ndiaga e Zarcone Vincenzo e dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Mussomeli;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. D'amico Salvatore;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Ferrara Giovanni, Sawo Lamin, Guastella Giuseppe, Amato Francesco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI